


VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 21.12.2020

Verbale n. 65

L'anno 2020 il giorno 21 del dicembre, ricevuta la Preintesa al Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente di parte economica per l'anno 2020, siglata il 26 novembre, rilascia il seguente parere.

Il Revisore Unico

dott. Patrizia Iotti



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE SULLA PREINTESA AL
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020 E SULLA
CORRELATA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA**

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti,

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1 del medesimo D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 avente per oggetto *"Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispetti ordinamenti."*, nel caso dal Revisore Unico;

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

PREMESSO CHE

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione."*
- all'art. 40, comma 3 quinquies che *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale"*

e pluriennale di ciascuna amministrazione.", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

➤ all'art. 40, comma 3 sexies che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."*;

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012, l'Organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- che detto controllo deve essere effettuato dall'Organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'Organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane Gestione Economica dell'Unione Terre di Castelli, dott.ssa Catia Plessi, che consiste in:

- pre-intesa sul contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente dell'anno 2019, sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 24 novembre 2020;
- relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi della predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo;
- relazione tecnico-finanziaria sulla predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 16.11.2020 avente ad oggetto la "Atto di indirizzo in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate. anno 2020";
- determina n. 348 del 18.11.2020 avente ad oggetto "Costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2020. Integrazione parte variabile e costituzione complessiva fondo"

ACCERTATO CHE

- la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi e sul contenuto economico della preintesa sul contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per l'anno 2020 è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed illustra chiaramente le informazioni richieste;
- la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni richieste in modo esauriente;

RILEVATO CHE

- gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame per l'anno 2020 sono stati determinati in complessivi euro 115.029,63, di cui euro 60.000 di risorse stabili e 55.029,63 euro di risorse variabili;
- relativamente all'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l'anno 2020, le risorse come sopra determinate, sono state destinate ai seguenti importi (in euro):

Progressioni economiche orizzontali storiche incluso differenziale pro-eco (<i>ad personam</i>)	39.507
Progressioni orizzontali - anno 2020	6.582
Indennità di Comparto a fondo	13.911
Totale utilizzo risorse stabili	60.000

A) Risorse variabili regolate dal CCNL	
Maggiorazione festiva	44
Indennità di reperibilità	5.000
Indennità di rischio	-
Performance individuale	26.883
Performance organizzativa	12.276,63
Progressioni orizzontali - anno 2019	11.666
Compensi per incarichi di specifiche responsabilità	5.717
Indennità condizioni lavoro	3.648
Indennità di disagio	-
Compensi per particolari responsabilità operative	773
Bonus premiale individuale	688

Indennità maneggio valori	-
Totale risorse variabili	55.029,63

VERIFICATO

- criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse stabili, contenute nella pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, ed in particolare con il CCNL del 21/05/2018;

- l'importo del fondo dell'anno 2020 è stato costituito per un ammontare lordo di 115.029,63 euro, per un ammontare di 60.000 euro quali risorse stabili e 55.029,63 euro quali risorse variabili;

- è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa contrattuale relativa al fondo del personale dipendente per l'anno 2020 che il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità viene assicurato in quanto gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del D.Lgs n. 150/2009, dall'art. 69 del CCNL 21 maggio 2018 e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo quanto previsto dall'Accordo Unionale, ovvero successivamente all'accertamento degli obiettivi raggiunti nell'ambito del piano della *performance*;

ACCERTATO ALTRESI' CHE

- l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011 - 2013 di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- con deliberazione consiliare n. 84 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, contenente il finanziamento della spesa in oggetto;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018,

il sottoscritto Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla compatibilità degli oneri derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente non dirigente relativamente all'anno 2020, riguardante l'utilizzo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività del personale, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale, sottoponendo l'effettiva erogazione del

fondo soltanto successivamente all'accertamento dei risultati raggiunti ed alle valutazioni espresse dai Responsabili.

- alla preintesa di contenuto normativo relativa al contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2020 siglata dalla delegazione di parte pubblica del Comune di Savignano sul Panaro con le delegazioni Sindacali territoriali, ed alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, che risulta coerente con la normativa di legge.

Dott. Patrizia Iotti

